

R.D. 18-6-1931 n. 773  
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

### Capo III

#### DELLE TIPOGRAFIE E ARTI AFFINI E DELLE ESPOSIZIONI DI MANIFESTI E AVVISI AL PUBBLICO <sup>(237)</sup>

**Art. 111** (*art. 111 T.U. 1926*) <sup>(238)</sup>

[Non si può esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

E' ammessa la rappresentanza. ]

---

(237) Vedi, anche, gli *artt. 197-203, R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.

(238) Articolo abrogato dagli *artt. 16, comma 2 e 164, comma 1, lettera f), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

---